DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI 23 APRILE — NUM. 96

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

S. M. *con decreti del 19 aprile corrente, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno in seguito a deliberazione del Consiglio del Reale Ordine Civile di Savoia, ha nominato cavalieri dello stesso Ordine:*

Barabino Nicola, pittore a Firenze.
Boito Arrigo, maestro di musica a Milano.
Pacinotti Antonio, fisico a Pisa.
Paternò di Sessa Emanuele, chimico a Palermo.
Pessina Enrico, penalista, senatore a Napoli.
Revere Giuseppe, letterato a Roma.
Todaro Francesco, fisiologo a Roma.
Ceneri Giuseppe, romanista a Bologna.
Donati Cesare, letterato a Roma.
Tabarrini Marco, letterato, senatore a Roma.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata di nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreti del 15 marzo 1888:

Ad uffiziale:

Boccini cav. Giuseppe, membro del Consiglio direttivo della Scuola di arte decorativa in Firenze — Cav. dal 1873.

Mazzanti cav. Ferdinando, già prof. ordinario nel R. Museo industriale italiano di Torino — Cav. dal 1882 — 5 anni d'insegnamento.
Minervini cav. Roberto, amministratore dello Stabilimento industriale nazionale del Fibreno — Cav. dal 1878.
Perris cav. Domenico, capo del collocamento dei fondi del Banco di Napoli in Napoli — Cav. dal 1884 — 20 anni di servizio.
Rebaudi cav. Giuseppe, membro del Comizio agrario di Genova — Cav. dal 1883 — 11 anni id.
Genovese cav. Raffaele, già presidente della Camera di commercio di Avellino — Cav. dal 1876 — 12 anni id.
Batelli cav. Arturo, direttore dei magazzini generali in Napoli — cav. dal 1878.
Perugia cav. dott. Cesare, direttore della Succursale della Banca Nazionale Toscana in Pisa — cav. dal 1873 — 27 anni di servizio
Gandolfi cav. Gaetano, commerciante in Parigi — cav. dal 1880.
Bruccoleri cav. Giuseppe — cav. dal 1871.

A cavaliere:

Mottura Agostino di Villafranca Piemonte. Benemerito per numerose opere di canalizzazione
Marghieri Riccardo, editore in Napoli.
Lorenzini Romolo, già segretario dell'ufficio di Statistica del Municipio di Roma.
Languasco Giuseppe, commerciante in Oneglia.
Levi Elia, ispettore allievo presso l'Ispettorato generale delle ferrovie.
Guetta Giuseppe, industriale in Venezia, benemerito per l'incremento dato all'industria dei vetri artistici in Venezia.
Giretti Agostino, industriale in Bricherasio.
Del Sordo Antonio, di S. Severo.
Cattani Achille, comproprietario e direttore di uno stabilimento fotografico in Firenze.
Casavola Edoardo, segretario generale della Società zoofila napoletana da 7 anni.
Burdese Giovanni, comproprietario e direttore dei molini a vapore sistema anglo-americano in Bologna.
Riggi Giovanni, industriale in Piacenza.
Arcucci Ferdinando, id. in Resina.
Tortora Eugenio, archivista presso la direzione generale del Banco di Napoli.
Mannacio Celestino, da S. Nicola da Crissa.
Lanzaro Francesco Paolo, amministratore delegato della Banca agricola di Potenza.
Gentilini Carlo, direttore di opificio serico in Pescia.
Zanetti Cesare, direttore del Banco agricolo commerciale delle Marche in Ancona da 5 anni.
Rossi-Ciampolini Ferruccio, da Castellina Marittima.
Martucci Giuseppe da Rossano.
Natale Alfredo, industriale in S. Maria Capua Vetere.
Spinelli Giuseppe da Reggio Calabria.
Norsa Lazzaro, vice presidente del Comizio agrario di Mantova.
Perona Vittorio, professore di economia forestale nell'Istituto forestale di Vallombrosa da 16 anni.
Nico Pietro, professore di topografia, disegno ed elementi di matematica nell'Istituto forestale di Vallombrosa da 16 anni.
Petri Luigi, direttore della R scuola pratica di agricoltura di Pozzuolo del Friuli da 8 anni
Pangermano Raffaele presidente del Consiglio direttivo della scuola di arti e mestieri di Arpino (Caserta).
S.ot.o Luigi, spedizioniere in Genova.
Salumbo avv. Giuseppe, direttore della Banca popolare di Giuliano in Campania.

Con R. Decreto del 18 marzo 1888:

Ad uffiziale:

Campese cav. Antonio, industriale in Napoli, cav. dal 1885.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5344** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda colla quale il Sindaco di Sorso, in esecuzione di conforme deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 settembre 1885, chiede che quel Comune sia autorizzato ad applicare, per il miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato, le disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, (Serie 3ª);

Veduta la citata deliberazione del Consiglio Comunale di Sorso in data 26 settembre 1885;

Veduto il voto motivato emesso addì 12 novembre 1885 dalla Deputazione Provinciale di Sassari in omaggio al disposto dell'articolo 19 del Regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003, (Serie 3ª);

Veduto il parere emesso dall'Ufficio degli Ingegneri Sanitari sul progetto tecnico di risanamento presentato dal Comune di Sorso;

Considerando che quest'Ufficio ha espresso l'avviso che la concessione debba limitarsi ai soli articoli 16 e 17 giacchè il progetto non offre campo all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 12, 13 e 15 della citata legge;

Veduta la legge 15 gennaio 1885, n. 2892, (Serie 3ª); ed il relativo Regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003, (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune di Sorso (Sassari) è autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, (Serie 3ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5350** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti pel 1890 tre concorsi fra le aziende agrarie delle provincie di Bergamo, Lucca e Cosenza.

Art. 2.

A ciascun concorso sono assegnati due premi, l'uno costituito da un diploma d'onore e lire 3000, l'altro da una medaglia d'argento e lire 1000; a ciascun concorso saranno altresì aggiunte 4 medaglie di bronzo e lire 500 da distribuirsi tra le persone addette alle aziende premiate.

Art. 3.

Con decreti ministeriali saranno indicate le condizioni speciali di ciascuno dei detti concorsi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1888.

UMBERTO.

B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCCCLXXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento 23 marzo 1886, rogato Anselmi, con cui la fu Caterina Gazzano legava al Comune di Moltedo Superiore (Porto Maurizio) la somma di lire 3000 ed un piano di una casa, del valore di lire 1000, per stabilirvi un Asilo Infantile nel termine di due anni, dalla morte di essa testatrice (avvenuta il giorno 6 aprile detto anno);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Moltedo Superiore in data 26 aprile 1886, con cui venne accettato il predetto legato, ed il relativo decreto di approvazione della Deputazione provinciale in data 21 luglio di quell'anno;

Vista la successiva deliberazione dello stesso Consiglio comunale, in data 9 gennaio 1887, approvata dalla Deputazione provinciale in seduta del 25 maggio successivo, con la quale si è stabilito di destinare al mantenimento del nuovo Asilo la rendita di un'antica istituzione comunale denominata Confreria;

Visto l'atto autenticato dalla Giunta Municipale di Moltedo Superiore in data 26 gennaio 1888, col quale per parte di centocinquantadue capi di famiglia di quel Comune si è dichiarato di rinunziare a favore del detto Asilo le rispettive quote sulla rendita della Confreria anzidetta;

Visti gli atti dai quali risulta che pel mantenimento del Pio Istituto, oltre il suddetto legato Gazzano e le quote sulla rendita della Confreria, cedute dai detti centocinquantadue capi di famiglia, si hanno disponibili L. 900 assegnate dal Municipio di Moltedo Superiore sui residui passivi 1885-86, L. 100 elargite dalla Congregazione di Carità sui residui 1885, previe le debite approvazioni della Deputazione provinciale, e L. 150 raccolte da un Comitato di signore liguri;

Vista la domanda del detto Municipio, di cui nella deliberazione 12 giugno 1887 per la costituzione in Ente morale del nuovo Asilo Infantile sotto il titolo di Regina Margherita, per l'autorizzazione ad accettare il legato come sopra disposto dalla fu Caterina Gazzano e per l'approvazione dello Statuto organico del detto Asilo;

Visto il voto espresso dalla Deputazione provinciale nelle sedute 13 luglio e 29 ottobre 1887;

Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei Corpi morali e 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Asilo Infantile Regina Margherita come sopra istituito nel comune di Moltedo Superiore dalla fu Caterina Gazzano è costituito in Ente morale, ed è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla sua fondatrice.

Articolo 2.

E' approvato lo Statuto organico dello stesso Asilo in data 24 settembre 1887 composto di tredici articoli, previa sostituzione alle parole: *e dalla inversione delle rendite della locale Confreria,* contenute in fine dell'articolo 1°, delle parole « e dalle quote di rendita della Confreria, i cui aventi diritto hanno dichiarato di rinunziarvi in favore dell'Asilo Infantile ».

Articolo 3.

Il detto Statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI

Il Num. **5351** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto ministeriale:*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

d'accordo con quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Visto l'articolo 2 della legge 25 dicembre 1887, N. 5119 (Serie 3ª);

Visto il proprio decreto del 28 marzo 1888;

A completare i provvedimenti richiesti dalle condizioni dell'industria enologica;

Decreta:

Ai fabbricanti di spirito di 2ª categoria, che ne facciano domanda, e che si assoggettino al pagamento di tutte le spese di sorveglianza, semprechè lo spirito da essi prodotto sia destinato all'alcoolizzazione dei vini, potranno essere applicate provvisoriamente le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, circa il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali con dispensa della cauzione pel pagamento della tassa di fabbricazione.

Alle medesime condizioni potrà esser concesso agli stessi fabbricanti, estendendo provvisoriamente a loro favore le disposizioni dell'articolo 11 della legge 11 luglio 1887, n. 1703, di immettere in speciale deposito doganale lo spirito destinato all'esportazione mescolato ai vini. In questo caso in confronto delle bollette di introduzione in deposito dello spirito, il quale sarà dopo di ciò, a tutti gli effetti considerato come estero, sarà fatto lo sgravio della tassa interna di fabbricazione mediante detrazione degli accertamenti della fabbrica.

Il Direttore Generale delle Gabelle provvederà alle istruzioni per la pratica applicazione di questo decreto, il quale sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, li 8 aprile 1888.

A. MAGLIANI.
B. GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il Regio decreto 29 settembre 1885 col quale fu approvato l'organico degli Ispettori scolastici;

Veduto l'avviso di concorso per 15 posti d'Ispettore scolastico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio p. p.

Decreta:

A comporre la Commissione incaricata di esaminare i titoli dei concorrenti ai posti, ora vacanti, d'Ispettore scolastico, sono chiamati i signori:

Comm. Gatelli prof. Felice, Deputato al Parlamento, Presidente;

On. Cavalieri Adolfo, Deputato al Parlamento;

Comm. Celestino Summonte, Deputato al Parlamento;

On. Fornaciari avv. Giuseppe, Deputato al Parlamento;

Comm. Prof. Gioda Carlo, R. Provveditore agli studi in Torino;

Cav. Labriola Antonio, Professore nella R. Università di Roma;

Cav. Torraca Francesco, Professore nel R. Istituto Tecnico di Roma;

Cav. Frattini Giovanni, Professore nel R. Istituto Tecnico di Roma;
Cav. Chiarini Giuseppe, Preside del R. Liceo Umberto I in Roma;
Il Signor Giovanni Bruni, Segretario in questo Ministero, terrà l'ufficio di Segretario della detta Commissione.
Roma, 21 aprile 1888.

Il Ministro: P. BOSELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il Regio decreto 29 marzo 1888 col quale è istituito pel 1890 un concorso fra le aziende agrarie della provincia di Bergamo;

Visto l'articolo 3 del detto decreto col quale viene stabilito che con decreto ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1. I due premi pel concorso fra le aziende agrarie della provincia di Bergamo sono: 1°. Un diploma d'onore e lire 3000; 2°. Una medaglia d'argento e lire 1000. A detti premi sono aggiunte 4 medaglie di bronzo e lire 500 da distribuirsi ai direttori, fattori ed operai delle aziende, cui siano aggiudicati i premi medesimi.

Art. 2. I premi saranno preferibilmente assegnati a quelle aziende, nelle quali fatto il confronto colle altre veggansi, in maniera incontestabile, conseguiti miglioramenti notevoli e degni di imitazione.

Art. 3. Le domande d'ammissione al concorso debbono essere presentate al Ministero di agricoltura, industria e commercio non più tardi del 30 giugno 1889, accompagnate dalla descrizione del podere, da una breve storia delle sue coltivazioni, dalla enumerazione del bestiame e dalla indicazione dei miglioramenti già ottenuti e di quelli che sono in via di attuazione.

Art 4. Per l'ammissione al concorso pel premio di lire 3000, il podere deve avere una estensione non inferiore ai 20 ettari; e per il concorso al premio di lire 1000, il podere deve avere una estensione non inferiore ai 5 ettari. Per l'ammissione poi, all'uno ed all'altro concorso, i poderi devono presentare quella varietà di coltivazioni che è propria della zona, e non offrire condizioni naturali eccezionalmente favorevoli a confronto degli altri poderi della provincia stessa.

Art. 5. Una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero, assegna i premi. Essa visita almeno due volte, in diverse stagioni, i poderi che si presentano al concorso; annota in appositi verbali i risultati delle osservazioni e delle indagini fatte, esamina i libri della contabilità agraria dell'ultimo triennio almeno, e registra gli apprezzamenti intorno ai pregi o difetti di ciascun podere. A suo tempo propone, esprimendone i motivi, quei due soli poderi che, a suo avviso, sono degni dei premi.

Art. 6. I concorrenti debbono fornire alla Commissione giudicatrice tutte le informazioni delle quali essa faccia richiesta, e permettere in qualunque tempo la visita ai loro poderi.

Roma, 29 marzo 1888.

Il Ministro
B. GRIMALDI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il R. decreto 29 marzo 1888 col quale è istituito pel 1890 un concorso fra le aziende agrarie della provincia di Lucca;

Visto l'articolo 3 del detto decreto col quale viene stabilito che con decreto ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta

Art. 1. I due premi pel concorso fra le aziende agrarie della provincia di Lucca sono: 1° Un diploma d'onore e lire 3000; 2° Una medaglia d'argento e lire 1000. A detti premi sono aggiunte 4 medaglie di bronzo e lire 500 da distribuirsi ai direttori, fattori ed operai delle aziende, cui sieno aggiudicati i premi medesimi.

Art. 2. I premi saranno preferibilmente assegnati a quelle aziende, nelle quali fatto il confronto con altre veggansi, in maniera incontestabile, conseguiti miglioramenti notevoli e degni di imitazione.

Art. 3. Le domande d'ammissione al concorso debbono essere presentate al Ministero d'agricoltura, industria e commercio non più tardi del 30 giugno 1889, accompagnate dalla descrizione del podere, da una breve storia delle sue coltivazioni, dalla enumerazione del bestiame e dalla indicazione dei miglioramenti già ottenuti e di quelli che sono in via di attuazione.

Art 4. Per l'ammissione al concorso pel premio di lire 3000, il podere deve avere una estensione non inferiore ai 15 ettari; e per il concorso al premio di lire 1000, il podere deve avere una estensione non inferiore ai 5 ettari. Per l'ammissione poi, all'uno ed all'altro concorso, i poderi devono presentare quella varietà di coltivazioni che è propria della zona, e non offrire condizioni naturali eccezionalmente favorevoli a confronto degli altri poderi della provincia stessa.

Art. 5. Una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero assegna i premi. Essa visita almeno due volte, in diverse stagioni i poderi che si presentano al concorso; annota in appositi verbali i risultati delle osservazioni e delle indagini fatte, esamina i libri della contabilità agraria dell'ultimo triennio almeno, e registra gli apprezzamenti intorno ai pregi o difetti di ciascun podere. A suo tempo, propone, esprimendone i motivi, quei due soli poderi che, a suo avviso, sono degni dei premi.

Art. 6. I concorrenti debbono fornire alla Commissione giudicatrice tutte le informazioni delle quali essa faccia richiesta, e permettere in qualunque tempo la visita ai loro poderi.

Roma, 29 marzo 1888.

Il Ministro
B. GRIMALDI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il Regio decreto 29 marzo 1888 col quale è istituito pel 1890 un concorso fra le aziende agrarie della provincia di Cosenza;

Visto l'articolo 3 del detto decreto col quale viene stabilito che con decreto ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura

Decreta:

Art. 1. I due premi pel concorso fra le aziende agrarie della provincia di Cosenza sono: 1° Un diploma d'onore e lire 3000; 2° Una medaglia d'argento e lire 1000. A detti premi sono aggiunte 4 medaglie di bronzo e lire 500 da distribuirsi ai direttori, fattori ed operai delle aziende, cui sieno aggiudicati i premi medesimi.

Art. 2. I premi saranno preferibilmente assegnati a quelle aziende, nelle quali fatto il confronto con altre veggansi, in maniera incontestabile, conseguiti miglioramenti notevoli e degni di imitazione.

Art. 3. Le domande d'ammissione al concorso debbono essere presentate al Ministero d'agricoltura, industria e commercio non più tardi del 30 giugno 1889 accompagnate dalla descrizione del podere, da una breve storia delle sue coltivazioni, dalla enumerazione del bestiame e dalla indicazione dei miglioramenti già ottenuti e di quelli che sono in via di attuazione.

Art. 4. Per l'ammissione al concorso pel premio di lire 3000, il podere deve avere una estensione non inferiore ai 20 ettari; e per il concorso al premio di lire 1000, il podere deve avere una estensione non inferiore ai 5 ettari. Per l'ammissione poi, all'uno ed all'altro concorso, i poderi devono presentare quella varietà di coltivazioni che è propria della zona, e non offrire condizioni naturali eccezionalmente favorevoli a confronto degli altri poderi della provincia stessa.

Art. 5. Una commissione giudicatrice, nominata dal Ministero, assegna i premi. Essa visita almeno due volte, in diverse stagioni, i poderi che si presentano al concorso, annota in appositi verbali i ri-

sultati delle osservazioni e delle indagini fatte, esamina i libri della contabilità agraria dell'ultimo triennio almeno, e registra gli apprezzamenti intorno ai pregi o difetti di ciascun podere. A suo tempo propone, esprimendone i motivi, quei due soli poderi che, a suo avviso, sono degni dei premi.

Art. 6. I concorrenti debbono fornire alla Commissione giudicatrice tutte le informazioni delle quali essa faccia richiesta, e permettere in qualunque tempo la visita ai loro poderi.

Roma, 29 marzo 1888.

Il Ministro
B. GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra.*

ESERCITO PERMANENTE

Stato maggiore generale.

Con R. decret del 19 aprile 1888:

Asinari di S. Marzano cav. Alessandro, tenente generale comandante in capo delle regie truppe in Africa, esonerato dal detto comando e ricollocato nel comando della divisione militare di Alessandria (3.), a datare dal giorno successivo al suo arrivo in Italia.

Lanza cav. Carlo, maggiore generale comandante di brigata presso le le Regie truppe in Africa, id. id. e ricollocato nella carica di aiutante di campo generale effettivo di S. M., id. id.

Cagni cav. Manfredo, id. id. id., id. id. e ricollocato nel comando della brigata Abruzzi, id. id.

Baldissera cav. Antonio, id. id. id., nominato comandante superiore in Africa a datare dal 1. maggio 1888:

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Valles cav. Tommaso, colonnello di stato maggiore comandante di più battaglioni in Africa, esonerato dal suindidicato comando e nominato capo di stato maggiore del VI corpo d'armata.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 15 aprile 1888.

Ventura Pompeo, capitano di fanteria in aspettativa, collocato in riforma dal 1. maggio 1888 ed inscritto nella riserva.

Bodritto Giacomo, id. 27 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1 maggio 1868.

Macchiavelli Alessandro, id 47 id., id. id. id.

Casanova nob. Giuseppe, tenente distretto Forlì, id. id. id.

Cappa Ferdinando, id. in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Firenze, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Sbruglio Francesco, sottotenente in aspettativa ad Udine, richiamato in servizio al 63 fanteria.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Riviera Angelo, capitano 2 alpini, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1. maggio 1888.

Riva Felice, id. 6 fanteria, id. id. id.

Ferraironi Pietro, id in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Triora (Savona), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Carpanese Prosdocimo, tenente 6 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 12 aprile 1888:

Raspi Ugo, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Ferrara, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Con R. decreto del 15 aprile 1888:

Raspi Ugo, tenente in aspettativa per riduzione di corpo a Ferrara, richiamato in servizio al regg. Roma.

Allocchio Luigi, id. regg. Lodi, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 19 aprile 1888.

Cavalca cav. Cesare, colonnello comandante il reggimento Montebello, collocato in disponibilità.

Moncada di Paternò Francesco, tenente in aspettativa per motivi di famiglia a Palermo, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Palermo), ed assegnato al regg. Lodi.

Pacchierotti Giuseppe, id. regg. Catania, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Carelli Carlo, sottotenente id. Vittorio Emanuele, id. id. id.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 12 aprile 1888:

Musco Francesco, furiere maggiore 17 artiglieria, nominato sottotenente nell'arma d'artiglieria e destinato alla direzione territoriale di Messina.

Con R. decreto del 15 aprile 1888:

Guerzoni Arnaldo, capitano in aspettativa per motivi di famiglia a Brescia, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente, inscritto collo stesso grado fra gli ufficiali di complemento alla milizia mobile del distretto di Brescia ed assegnato al 4 artiglieria.

Arma del genio

Con R. decreto del 12 aprile 1888

Spagnoli cav. Cesare, colonnello direttore genio Perugia, trasferito direttore genio Alessandria.

Varni cav. Alessandro, tenente colonnello 4 genio (relatore), nominato direttore genio Perugia.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 12 aprile 1888:

Nicolone Filippo, tenente contabile distretto Taranto, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1. maggio 1888.

Con R. decreto del 15 aprile 1888:

Cerutti cav. Paolo, capitano contabile 9 fanteria, collocato e riposo, per sua domanda, dal 1. maggio 1888, ed inscritto nella riserva.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Vitale Vincenzo, sottotenente 10 artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R decreto del 15 aprile 1888:

Araldi cav. Antonio, maggiore generale in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 1° maggio 1888, inscritto nella riserva col grado di tenente generale.

Fecia di Cossato conte Carlo, colonnello id. già comandante superiore di distretti, id. id., id., id. inscritto nella riserva col grado di maggiore generale.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 12 aprile 1888:

Franza cav. Enrico, tenente di complemento fanteria, distretto Roma, trasferito con la stessa qualità nel corpo di commissariato militare ed assegnato distretto Roma.

Con R. decreto del 15 aprile 1888:

Colombo Luigi, tenente complemento fanteria distretto Milano, trasferito col suo grado nella milizia territoriale, fanteria, 73 batt. 3ª comp. distretto Pavia, in applicazione dell'art. 96 testo unico delle leggi sul reclutamento.

Vanin Vittorio Emanuele, sottotenente id. bersaglieri, distretto Verona, nato nel 1866, accettata la dimissione dal grado.

Pitzalis Salvatore, id. id. id., id. Cagliari, nato nel 1865, id. id.

Alamanni Enrico, id. id. 1° regg. fanteria (cacciatori) del corpo speciale d'Africa, ricollocato in congedo illimitato a datare dal 25 corrente mese, e destinato effettivo al distretto di Torino, ed al 9 fanteria pel caso di mobilitazione.

Solimeno Giustino, già sottoufficiale residente a Torino, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1 lettera *c*, legge 29 giugno 1882) del distretto di Torino ed assegnato al 5 artiglieria, rimanendo in congedo illimitato.

Grisolia Angelo, id id. Mormanno (Castrovillari), id. id. id. di Castrovillari, id. 1° id. (treno) id. id.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

I sottonominati ufficiali di complemento dell'esercito permanente, arma di fanteria, sono trasferiti col loro grado ed anzianità nell'arma di artiglieria, ed assegnati al reggimento per ognuno indicato.

Marini Emidio, tenente distretto Ascoli Piceno, 5 artiglieria.

Puglia Angelo, id id. Palermo, 10 id.

Brentan Baldassare, id. id. Padova, 8 id.

Benvenuto Luigi, sottotenente id. Genova, 11 id.

Giustiniani Raffaele, id. id. Napoli, 12 id.

Cinquini Enea, id. id. Verona, 8 id.

Inverardi Giacomo, id. id. Bologna, 3 id.

Rossi Federico, id. id. Caserta, 12 id.

Wolemborg Maurizio, id. id. Padova, 8 id.

Ambrosino Giuseppe, sergente 6 bersaglieri in licenza illimitata, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1°, lettera *d*, legge 29 giugno 1882 n. 830), destinato effettivo al distretto di Torino ed assegnato all'8 bersaglieri alla sede del quale dovrà presentarsi il 1° maggio per prestarvi il prescritto servizio.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 15 aprile 1888:

Facchini Ugo, sottotenente medico di complemento alla milizia mobile, distretto Livorno, nato nel 1853, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Autori Salvatore, tenente di complemento milizia mobile, fanteria, distretto Trapani, trasferito col suo grado ed anzianità nell'arma d'artiglieria ed assegnato al 10 artiglieria.

Ranaldi Rinaldo, sottotenente di complemento, fanteria, distretto Ancona, rimosso dal grado.

Merlino Pasquale, id. id, id. Foggia, nato nel 1854, accettata la dimissione dal grado.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 12 aprile 1888:

Besozzi cav. Gennaro, capitano di riserva (fanteria), residente a Milano, dispensato, per età e per sua domanda, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

Costelli Luigi, sottotenente id. id., residente a Piacenza, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 15 aprile 1888:

Rubini Guglielmo, capitano fanteria di riserva, residente a Mestre (Venezia), considerato come non avvenuto il R. decreto 6 giugno 1887 che lo nominò come sopra.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Arluni Antonio, sottotenente di riserva (arma carabinieri reali) residente a Lecco, accettata la dimissione dal grado.

Bologna Aureliano, id. id. (fanteria) domiciliato a Vicenza, dispensato, dietro sua domanda e per età, da ogni servizio eventuale, conservando l'onore dell'uniforme.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto dell'8 aprile 1888:

I seguenti sottufficiali ascritti alla milizia territoriale sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di artiglieria, coll'assegnazione a ciascuno sottoindicata.

Plebs Cristiano, domiciliato a Roana (Vicenza), 32ª compagnia Vicenza.

Polese Giuseppe. id, Venosa (Barletta), 83ª id. Barletta.

I seguenti cittadini aventi i requisiti determinati dal R. decreto 29 luglio 1885, sono nominati sottotenenti nella milizia territoriale, arma d'artiglieria, ed assegnati alla compagnia a ciascuno sottoindicata.

Dovranno presentarsi alla sede del reggimento o distaccamento per ciascuno indicato, per prestarvi tre mesi di servizio, nelle ore antimeridiane del 16 maggio 1888.

Pizzuti Francesco, domiciliato a Napoli, 82ª compagnia Bari, 17 artiglieria.

Borghese (dei Principi) Gio. Battista, id. Roma, 44ª id. Ravenna 15 id.

Marzolla Carlo, id. Napoli, 86ª id. Potenza, 17 id.

Piermartini Giovanni, id. Roma, 41ª id. Bologna, 14 id.

Marucchi Filippo, id. Roma, 43ª id Ferrara, 15 id.

Oberholtzer Decio, id. Roma, 51ª id. Teramo, 15 id.

Amata Tito, id. Napoli, 85ª id. Taranto, 17 id.

Basevi Angelo, id. Roma, 58ª id. Pistoia, 14 id.

Romano Giuseppe, id Alia (Palermo), 93ª id. Trapani, 13 id. (distaccamento di Messina).

Samonà Carmelo, id. Palermo, 93ª id. Trapani, 13 id. (id).

Podiani Enrico, id. Roma, 45ª id. Ravenna, 13 id.

Paolelli Francesco, id. Civita Castellana (Orvieto), 49ª id. Macerata 13 id.

Vignali Uberto, id. Roma, 39ª id. Modena, 13 id.

Fantacone Gustavo, id. Napoli, 86ª id Potenza, 17 id.

Caico Onofrio, id. Palermo, 96ª id. Caltanissetta, 13 id. (distaccamento di Messina).

Barberis Giuseppe, id. Genova, 21ª id. Lodi, 14 id.

Servadio Enrico, id. Montecchio (Arezzo), 59ª id. Arezzo, 16 id.

Zannoni Giovanni, id. Roma, 51ª id. Teramo, 16 id.

Lubelli Giuseppe, id. Lecce, 85ª id. Taranto, 16 id.

Con R. decreto del 12 aprile 1888:

Ludovichetti Alessandro, tenente fanteria milizia territoriale, 215 batt. Frosinone, trasferito col suo grado ed anzianità nell'arma d'artiglieria ed assegnato alla 50ª compagnia Ascoli Piceno.

D'Avanzo Carlo sottotenente id., 226 id. Benevento, id. id. id. 87ª id. Castrovillari.

Lavagnino Oreste, id. id., 79 id. Genova, id. id. id. 42ª id. Bologna.

Con R. decreto del 15 aprile 1888:

Ferrari Federico, capitano medico di milizia territoriale, 156 batt. distretto Ascoli Piceno, accettata la dimissione dal grado.

Ginnari Casimiro, capitano fanteria id., 138 id. Ancona, id. id. id.

Fortuni Enrico, tenente id. id, 101 id. Treviso, id. id. id.

Belli Antonio, id. id. id. 7 regg. alpini, id. id. id.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 25 marzo 1888:

Soldini Ferdinando, maestro di 3ª classe di ginnastica nelle scuole e collegi militari, promosso maestro di 2ª classe.

Anfossi Giuseppe, id. id. id., id. id. id.

Frigo Giovanni, maestro aggiunto di 1ª classe id., promosso maestro di 3ª classe.

Gerardenghi Angelo, id. 2ª classe id., promosso maestro aggiunto di 1ª classe.

Notari Francesco, id. id. id., id. id. id.

Con R. decreto del 15 aprile 1888:

Savoretti Pietro, ragioniere d'artiglieria di 2ª classe direzione artiglieria Verona, collocato in aspettativa per infermità temporarie comprovate, coll'annuo assegnamento di L. 1000.

Disposizioni *fatte nel personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:*

Con R. decreto dell'8 aprile 1888:

De Palma Enrico, fu nominato, in seguito ad esami, ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

BOLLETTINO N. 14.

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA dal dì 2 all'8 d'aprile 1888

REGIONE I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 7 bovini con 4 morti a Cuneo, 11 id. con 1 morto a Villafalletto.
Torino — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Torino.

REGIONE II. — Lombardia.

Milano — Carbonchio essenziale: 1 bovino a Quintosole.
Sondrio — Seguita la scabbia degli ovini: a Chiuro e Villa di Chiavenna.
Bergamo — Tifo petecchiale dei suini: 2, letali, a Treviolo.

REGIONE III. — Veneto.

Belluno — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a S. Giustina.
Treviso — Id.: 1 bovino, morto, a Mareno di Piave.
Venezia — Id.: 1 bovino, morto, a S. Donà.
Padova — Id.: 1, letale, a Solesino.

REGIONE V. — Emilia.

Piacenza — Carbonchio essenziale: 3 bovini, morti, a Podenzano e S. Antonio.
Reggio — Tifo petecchiale di suini, 1, letale, a Casalgrande
Parma — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Mezzani.
Modena — Carbonchio essenziale: 2, letale, a Mirandola.
Ferrara — Id.: 1 bovino, morto, a S. Agostino.
Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Ferrara.
Bologna — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, ad Argile.
Carbonchio nei suini: 2, letali, a Mordano.
Tifo petecchiale dei suini: 14 con 3 morti a Praduro.
Scabbia sarcoptica dei suini: 10 a S. Agata.
Forlì — Carbonchio: 3 bovini, morti, a Savignano, Rimini e Gambettola.

REGIONE VI. — Marche ed Umbria.

Perugia — Seguita la scabbia degli ovini a Norcia e Castel di Tora.
Forme tifose dei bovini: 2 a Nocera.

REGIONE VII. — Toscana.

Firenze — Affezione morvofarcinosa: un caso sospetto a Firenze.
Livorno — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Livorno.

REGIONE X. — Meridionale Mediterranea.

Potenza — Domina la scabbia degli ovini a Matera.

REGIONE XII. — Sardegna.

Cagliari — Seguita il vaiuolo degli ovini a Teulada e Villarios.

Roma, addì 20 aprile 1888.

Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. PAGLIANI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 100248 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 25 al nome di Vaghi Napoleone, Luigia ed *Angelo* fu Giuseppe, minori, sotto la tutela di Nessi Francesco domiciliato in Breccia (Como), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vaghi Napoleone, Luigia ed *Angela* fu Giuseppe, minori, sotto la tutela di Nessi Francesco, domiciliati in Breccia (Como), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

N. B. Si avverte ad ogni buon fine che la Vaghi Angela è ora moglie di Fedeli Giovanni di Antonio.

Roma, il 26 marzo 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 333108 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 150168 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 150 al nome di Gelsi Amedeo di Giuseppe, minore, sotto l'amministrazione di detto suo padre, vincolata in usufrutto a favore di Gelsi Giuseppe ecc. ecc., è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gelsi *Francesco-Emmanuele-Amedeo* di Giuseppe ecc. ecc. vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 marzo 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta a matrice n. 553 rilasciata dall'Intendenza di finanza di Messina alla signora Biondo Michela vedova Scoti, fu Antonino, in data 10 agosto 1887, n. 2299 di protocollo, e n. 8882 di posizione, pel deposito del certificato nominativo del Consolidato 5 per cento, della rendita di lire cinque col n. 297721, decorrenza dal 1° luglio 1887, intestata a Scoti Michele fu Vincenzo, per unione di mezzo foglio di compartimenti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che a termini dello articolo 334 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che intervengano opposizioni, il detto certificato sarà liberamente consegnato alla detta signora Biondo Michela fu Antonio vedova Scoti, senza obbligo di restituzione della ricevuta dichiarata smarrita, che rimarrà nulla e di nessun valore.

Roma, 27 marzo 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avvisi.

Si rende noto che con effetto dal 1° del p. v. mese di maggio saranno attivate le collettorie postali di 1ª classe qui sotto indicate, le quali sono autorizzate al servizio delle lettere raccomandate e dei vaglia ordinari e militari nei limiti fissati dal R. decreto 4 febbraio 1883, n. 1245, serie 3ª ed a fare da intermediarie fra il pubblico e gli Uffizi di posta per le operazioni di risparmio conformemente all'altro R. decreto del 31 ottobre 1884, n. 2752, serie 3ª.

Arielli	in provincia di Chieti
Batignano (Grosseto)	» » Grosseto
Cogollo	» » Vicenza
Fraine	» » Chieti
Mercatino Conca (Monte Grimano)	» » Pesaro e Urbino
Nè	» » Genova
Sant'Eusanio del Sangro . . .	» » Chieti
Sassofortino (Roccastrada) . .	» » Grosseto

Con effetto dal 1° maggio p. v. verranno aperti i seguenti nuovi Uffizi postali di 2ª classe:

Baia e Latina	in provincia di Caserta
Bassiano	» » Roma
Ferrazzano	» » Campobasso
San Pietro a Patierno	» » Napoli

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Segretariato generale

Aggiunto alla notificazione in data 1 marzo 1888 per l'apertura di un concorso straordinario per l'ammissione di 30 allievi alla 5ª classe della Regia Accademia navale per l'anno scolastico 1888-89.

Il limite di età stabilito dal comma (a) dell'art. 5 della notificazione in data 1 marzo 1888 è modificato così: *non siano nati prima del 1° gennaio 1868.*

In seguito di concerti presi col Ministero della Guerra è stabilito quanto segue:

1° I giovani nati nel 1868 che volessero concorrere all'ammissione alla detta 5ª classe e che avessero già contratto l'arruolamento volontario di un anno nell'esercito, e dovessero per effetto di questo arruolamento imprendere il servizio militare il 1° novembre p. v., dovranno chiedere al Ministero della Guerra la facoltà di ritardare il servizio fino al 26° anno di età.

2° I giovani nati nel 1868 arruolati di leva nella 1ª categoria, dovranno, per ottenere l'ammissione al concorso, presentarsi ai rispettivi distretti militari affine di ottenere il ritardo del servizio.

Compiuto il tirocinio stabilito, se i giovani non otterranno la nomina a guardiamarina, dovranno soddisfare agli obblighi della leva alla quale avranno concorso; se invece saranno nominati guardiamarina, la loro posizione di fronte a questi obblighi verrà sistemata di concerto fra i due Ministeri della Guerra e della Marina.

Roma, 14 aprile 1888.

Il sotto segretario di Stato
C. A. Racchia.

MINISTERO DELLA MARINA

Notificazione di un concorso straordinario per l'ammissione di 30 allievi alla 5ª classe della R. Accademia navale per l'anno scolastico 1888-89.

Disposizioni generali per il concorso di ammissione.

Art. 1.

Il giorno 1° agosto 1888 sarà aperto un concorso per l'ammissione di 30 giovani alla 5ª classe della R. Accademia navale.

Art. 2.

Il concorso sarà in parte per titoli ed in parte per esami.

I titoli che dovranno presentare i candidati, sono i documenti comprovanti di aver superato con felice successo gli esami di passaggio dal 2° al 3° anno universitario (facoltà matematiche).

Gli esami ai quali saranno sottoposti i candidati verseranno sopra il « calcolo differenziale ed integrale, la fisica e la chimica » secondo i programmi annessi alla presente notificazione.

Art. 3.

Avranno la preferenza a parità di punti i candidati i quali dimostrino di possedere qualche conoscenza delle lingue francese, inglese o tedesca. Tale preferenza non avrà effetto che per i candidati i quali sieno risultati idonei agli esami di concorso.

Questo dato di preferenza dovrà risultare da esperimento scritto ed orale. Il candidato dovrà dimostrare di sapere esprimere le proprie idee con chiarezza sufficiente per essere compreso nella lingua sulla quale viene esaminato.

Art. 4.

I giovani che risulteranno classificati tra i primi 30, saranno ammessi nella R. Accademia come allievi della 5ª classe.

Condizioni stabilite per l'ammissione.

Art. 5.

Potranno concorrere a questa straordinaria ammissione i giovani cittadini del Regno i quali:

a) non sieno nati prima del 1° gennaio 1869;

b) siano di apparenza prestante, robusti, senza difetti e senza malattie. Abbiano un *minimum* di statura di metri 1 56;

c) leggano correntemente coi due occhi e con ciascun occhio separatamente, i caratteri n. 15 della scala di Snellen (di 22.5 millimetri di altezza) alla distanza di sei metri, ed abbiano integra la percezione dei colori, che dovrà constatarsi coll'esperimento della lana colorata e col cromoptometro del dott. Bérard,

d) abbiano l'assenso del padre o del tutore, sia per presentarsi al concorso, quanto per contrarre l'arruolamento militare prima di conseguire la nomina ad ufficiale nella R. Marina;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta e non sieno stati espulsi da istituti militari o civili.

I concorrenti sono avvertiti che, anche se già dichiarati ammissibili, non saranno accettati se riconosciuti espulsi da qualcuno dei detti istituti, ovvero colpevoli di reati comuni comprovati.

Art. 6.

Chi non sarà presente alla chiamata che darà principio al concorso presso la R. Accademia navale, perderà il diritto a concorrere.

Domande per essere ammessi al concorso.

Art. 7.

La domanda per l'ammissione al concorso dovrà essere fatta su carta da bollo da L. 0,50, dal padre o dal tutore e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e recapito del padre o tutore;

b) comune presso il quale verrebbe iscritto il giovane all'epoca della leva.

Alle domande dovranno essere uniti i documenti seguenti;

c) atto di nascita;

d) certificato dello stato civile del luogo di nascita da cui consti che il giovane è cittadino dello Stato o sia reputato tale;

e) attestato di penalità rilasciato dalla cancelleria del Tribunale correzionale nella cui giurisdizione è nato il giovane;

f) certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal Sindaco del comune nel quale il giovane ebbe l'ultimo domicilio (modello n. 21 annesso al Regolamento sul reclutamento dell'esercito).

Tale certificato deve essere vidimato dal prefetto o sotto prefetto;

g) atto di assenso, per contrarre l'arruolamento, del padre, in sua mancanza, della madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, del tutore.

(Questi atti di assenso debbono essere redatti dal sindaco secondo i modelli 60 e 70 del Regolamento sul reclutamento dell'esercito e muniti di marca da bollo di lire due);

h) chi vorrà sottoporsi ad un esame nella lingua francese, inglese o tedesca dovrà presentare una speciale domanda;

i) dichiarazione, in carta da bollo di una lira, del genitore o tutore, di sottomettersi senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nella presente notificazione, debitamente legalizzata da Regio notaio e conforme all'unito apposito modello;

k) certificato comprovante di avere subito felicemente gli esami pel passaggio dal 2° al 3° anno universitario (facoltà matematiche).

Tale certificato potrà essere consegnato anche nel momento in cui i candidati si presenteranno al concorso.

Presentazione delle domande.

Art. 8.

Le domande dovranno essere rimesse con piego raccomandato al Comando della R. Accademia navale in Livorno, non più tardi del 15 luglio 1888.

Se trovate in regola, ne sarà data ricevuta; diversamente, saranno dati gli occorrenti avvisi per le rettifiche. Se non saranno trovate in accordo con le disposizioni della presente notificazione, verranno respinte ai mittenti.

Il Ministero della Marina si riserva in ogni caso di escludere dall'ammissione quei giovani che non ritenesse meritevoli di aspirare al grado di ufficiale.

L'elenco nominativo delle domande trovate in regola sarà chiuso il 25 luglio 1888 presso il Comando della R. Accademia navale, per essere rimesso al Ministero della Marina.

I documenti rimarranno custoditi nella R. Accademia.

Visita medica.

Art. 9.

Per accertare se i concorrenti all'esame di ammissione abbiano le volute condizioni fisiche, essi saranno sottoposti ad una visita medica, presso la R. Accademia, la quale dovrà precedere gli esami e sarà passata da una commissione presieduta dal capitano di vascello, di cui all'art. 11, e così composta:

Un medico capo di 1ª classe delegato dal Ministero della Marina e due medici di 2ª classe o due medici di 1ª classe delegati dal Comando in capo del 1º dipartimento marittimo.

Un ufficiale superiore dello stato maggiore generale, membro della commissione esaminatrice.

La visita medica avrà luogo in presenza della commissione riunita, ed il parere da essa emesso è inappellabile.

Tale parere non è partecipato che dopo chiusi gli atti della commissione medica.

I concorrenti non riconosciuti idonei alla visita medica sono esclusi dal concorso.

Esami.

Art. 10.

I candidati si presenteranno il 1º agosto 1888, alle ore 8 ant., alla R. Accademia navale in Livorno.

Art. 11.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente: Un contr'ammiraglio.

Membri: Un capitano di vascello, un capitano di fregata o di corvetta, cinque professori (tra militari e civili) appartenenti alla R. Accademia.

La commissione potrà scindersi in sottocommissioni per accelerare il compimento del suo mandato.

Art. 12.

Nel primo giorno, successivo alla visita medica, avrà luogo un esperimento in iscritto riguardante la risoluzione di un esercizio di calcolo integrale e differenziale.

Il giorno dopo dell'esame in iscritto avranno principio gli esami orali, coll'ordine e durata indicata nella seguente tabella:

Materie di esame	Modo di esame	Durata massima di ogni esame
Obbligatorie.		
Calcolo differenziale ed integrale	Scritto	3 ore
	Orale	20 minuti
Fisica	Orale	Id.
Chimica	Orale	Id.
Facoltative.		
Lingua inglese	Scritto ed Orale	15 minuti per ciascuna lingua
Id. francese	Scritto ed Orale	15 minuti per ciascuna lingua
Id. tedesca	Scritto ed Orale	15 minuti per ciascuna lingua

Art. 13.

L'esame in iscritto sarà vigilato dall'intera commissione.

Gli esami orali saranno pubblici.

La media dei punti necessari perchè il candidato sia dichiarato idoneo in ogni materia di esame è di 10 sopra 20.

L'esame scritto e quello orale di calcolo danno luogo ad una sola votazione.

L'ordine di chiamata agli esami sarà stabilito, appena ultimata la visita medica, per tutti i concorrenti in essa approvati, mediante sorteggio. L'ordine della chiamata sarà inverso a quello del sorteggio.

Art. 14.

Il sistema da seguirsi nella votazione sarà il seguente:

Gli esaminatori voteranno prima segretamente con pallottole bianche e nere, sull'idoneità del candidato; quindi palesemente per mezzo di punti da 0 a 20, per la classificazione di merito.

I punti dal 0 al 9 incluso servono per la classificazione dei non idonei, dal 10 al 20 per gl'idonei; avvertendo che se il candidato è dichiarato idoneo alla prima prova, ciascun membro deve assegnargli un punto non inferiore a 10; e che all'allievo dichiarato non idoneo alla prima votazione, ciascun membro della commissione non deve assegnare un punto superiore al 9.

La media aritmetica dei punti dati da ciascun esaminatore costituisce il *punto d'esame.*

La media aritmetica dei punti d'esame ottenuti nelle tre materie obbligatorie costituisce il *punto di classificazione.*

Art. 15.

Gli esami facoltativi per le lingue inglese, tedesca e francese avranno luogo l'ultimo giorno.

L'esame scritto per le lingue estere verrà eseguito sotto dettatura sopra la lavagna al principio dell'esame orale.

Il punto ottenuto in quest'esame facoltativo servirà solo a migliorare la classificazione, ma non concorrerà a determinare l'idoneità.

Art. 16.

Non saranno dichiarati idonei, nè proseguiranno negli esami i giovani che non avranno ottenuto almeno 10|20 negli esami sulle materie obbligatorie.

Non saranno ammessi esami di riparazione, nè ripetizione di esami.

Art. 17.

Ogni decisione relativa all'ammissione nell'Accademia spetta al Ministro di Marina.

Disposizioni amministrative.

Art. 18.

A tutti i giovani ammessi nella 5ª classe della R. Accademia navale in seguito a questo concorso straordinario *sarà concessa l'intera pensione gratuita.*

Art. 19.

Ogni allievo all'entrata nell'Accademia dovrà pagare lire 650 per importo degli oggetti di corredo.

Niun oggetto potrà essere fornito in natura.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria saranno provveduti gratuitamente dall'Istituto.

Ad ogni allievo verranno *accreditate* annualmente lire 240 per la rinnovazione e riparazione del corredo. Il consumo del corredo oltre tale somma sarà a carico delle famiglie. Gli allievi espulsi dall'Accademia, o ritirati dalle famiglie, dovranno lasciare all'Istituto i libri di testo.

Art. 20.

Oltre alle spese di corredo, le famiglie non avranno a sopportare che quelle non obbligatorie, che facessero i propri figli per divertimenti autorizzati, per francobolli o per cure speciali odontalgiche e per il risarcimento di danni al materiale dell'Istituto.

Art. 21.

Per tutto ciò che riguarda, pagamento di spese, corredo, e per schiarimenti e notizie in proposito, le famiglie dovranno rivolgersi direttamente al « *Consiglio Amministrativo della R. Accademia navale* ».

Art. 22.

Durante l'anno in cui gli allievi compiono la campagna di mare (vedi art. 25) avranno a bordo, oltre la razione viveri, il trattamento di lire una al giorno fissato per gli allievi della R. Accademia navale, e verrà loro corrisposto un assegno di lire 800 annue.

Disposizioni varie relative ai giovani ammessi con questo concorso straordinario.

Art. 23.

I nomi dei giovani riconosciuti idonei saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale del Regno.* Essi verranno aggregati agli allievi della quinta classe, coi quali cominceranno gli studi dell'anno scolastico 1888-89 il giorno 15 agosto.

S'intenderà decaduto dal diritto di essere ammesso, chiunque per malattia od altro non avrà potuto costituirsi dopo trascorsi 10 giorni dal principio dell'anno scolastico. Cesserà di appartenere alla R. Accademia navale chi se ne allontani senza permesso.

Art. 24.

La R. Accademia navale è retta in conformità delle leggi e dei regolamenti della R. Marina, e di uno speciale regolamento interno suo proprio.

Art. 25.

Alla fine del periodo scolastico, che avrà la durata di sette mesi, gli allievi che supereranno felicemente gli esami di fine di corso, saranno imbarcati sopra una regia nave per fare una campagna di mare di un anno: dopo la quale saranno sottoposti ad un esame nelle pratiche professionali imparate a bordo, e superandolo felicemente saranno nominati guardiamarina, e la loro anzianità sarà determinata dalla data del decreto di nomina a questo grado.

Art. 26.

Gli allievi riprovati all'esame di fine del corso potranno ottenere la nomina ad allievo commissario, come è stabilito dallo ordinamento della R. Accademia navale, previo lo speciale esame complementare previsto dal R. decreto 23 dicembre 1876.

Gli allievi riprovati negli esami pratici alla fine della campagna di mare o riconosciuti inadatti alla carriera di ufficiale dello stato maggiore generale, potranno far passaggio o nel corpo del commissariato, od in quello del genio navale, coi gradi, rispettivamente di « *allievo commissario* » od « *allievo ingegnere.* »

Per il passaggio nel genio navale dovranno però avere ottenuto almeno $^{16}/_{20}$ negli esami di matematiche.

Art. 27.

Prima della nomina ad ufficiale, gli allievi dovranno contrarre la ferma di otto anni per l'arruolamento volontario nel Corpo Reale Equipaggi.

Art. 28.

Si crede opportuno di prevenire che assolutamente non sarà fatta alcuna eccezione alle disposizioni contenute nella presente notificazione, nè per quanto riguarda i limiti di età, nè per ciò che concerne le condizioni di idoneità all'ammissione sia per titoli, sia per esame, ancorchè si trattasse di lievi differenze.

Roma, 1° marzo 1888.

Il Segretario: C A. Racchia.

PROGRAMMI D'ESAME.

Calcolo differenziale ed integrale.

1. Nozioni preliminari intorno alle funzioni. — Teoria dei limiti. — Degli infinitamente piccoli ed infinitamente grandi.
2. Delle derivate e dei differenziali. — Derivazione e differenziazione delle funzioni di funzioni e delle funzioni composte.
3. Differenziazione delle somme, dei prodotti, delle potenze, delle radici, delle funzioni logaritmiche ed esponenziali. — Conseguenti regole di integrazione.
4. Differenziazione delle funzioni circolari dirette ed inverse e conseguenti regole di integrazione.
5. Integrazione delle funzioni razionali ad una variabile.
6. Integrazione delle funzioni irrazionali nei casi elementari e dei differenziali binomi.
7. Integrali definiti. Differenziazione ed integrazione sotto il segno integrale.
8. Integrazione delle funzioni trascendenti.
9. Derivate e differenziali di ordine superiore delle funzioni esplicite ad una variabile.
10. Derivate parziali e differenziali parziali e totali di primo ordine e degli ordini superiori delle funzioni esplicite a più variabili indipendenti. — Teorema di Eulero sulle funzioni omogenee.
11. Integrazione dei differenziali che contengono più variabili indipendenti.
12. Derivate e differenziali delle funzioni implicite ad una ed a più variabili indipendenti. — Cangiamento della variabile indipendente. — Relazioni fra gli esponenziali immaginari e le linee trigonometriche di archi reali.
13. Integrazione dell'equazioni di primo ordine o primo grado mediante la separazione delle variabili. — Integrazione delle equazioni lineari a coefficienti costanti.
14. Serie di Taylor e di Maclaurin per lo sviluppo delle funzioni ad una variabile. — Sviluppo in serie di seno x, cos, x, a, x L (1 + x). — Integrazione per serie.
15. Simboli di indeterminazione.
16. Teoria dei massimi e dei minimi.
17. Equazione della tangente e della normale. — Lunghezza della tangente, della normale, della sottangente e della sunnormale in una curva piana — Cicloide.
18. Teoria dei contatti. — Curve osculatrici. — Cerchio osculatore.
19. Equazione della tangente. — Piano normale. — Piano osculatore. — Normale principale in una curva storta. — Piano tangente e retta normale ad una superficie.
20. Rettificazione delle curve. — Elica.
21. Quadratura delle superficie piane. — Formola di Simpson.
22. Quadratura delle superficie di rotazione e delle superficie curve in generale.
23. Cubatura dei solidi di rotazione e dei solidi in generale.

FISICA.

1. Nozioni preliminari. — Corpi, materia, atomi, melecole, stati della materia. — Proprietà generali dei corpi. — Variabilità di volume nei corpi. — Proprietà caratteristiche dei singoli stati fisici dei corpi.
2. Inerzia e suoi effetti. — Della quiete e del moto. — Specie diverse di moto. — Leggi e formole del moto uniforme e del moto uniformemente vario.
3. Forze. — Misure delle forze. — Dinamometri. — Massa di un corpo. — Composizione delle forze applicate ad un punto materiale. — Condizione d'equilibrio. — Composizione dei movimenti. — Scomposizione delle forze. — Composizione delle forze parallele. — Centro delle forze parallele. — Condizioni di equilibrio. — Coppia. — Momento di una forza rispetto ad un punto.
4. Lavoro di una forza costante. — Unità di lavoro — Macchine semplici. — Urto dei corpi.
5. Gravitazione e sue leggi. — Gravità. — Centro di gravità. — Equilibrio di un corpo sorretto da un piano orizzontale o sospeso ad un filo. — Varie specie di equilibrio.
6. Leggi della caduta dei gravi nel vuoto. — Macchine d'Atwood e di Morin. — Caduta lungo piani inclinati e per linee curve. — Pendolo. — Leggi del movimento del pendolo. — Usi del pendolo. — Forza centrifuga e sue leggi.
7. Idrostatica. — Trasmissione e direzione delle pressioni. — Principio di Pascal. — Pressioni esercitate dai liquidi pesanti. — Centro di pressione. — Principio d'Archimede — Corpi immersi e galleggianti. — Liquidi sovrapposti. — Equilibrio dei liquidi in vasi comunicanti. — Peso specifico dei corpi. — Areometri. — Cenno sui fenomeni capillari.
8. Aereostatica. — Proprietà fisiche dei gas. — Pressione atmosferica. — Sperimento di Torricelli. — Barometri. — Variazioni dell'altezza barometrica. — Usi del barometro.
9. Legge di Boyle o di Mariotte — Manometri. — Densità dei gas. — Macchina pneumatica. — Macchina di compressione. — Aereostati. — Trombe idrauliche. — Torchio idraulico.
10. Termologia. — Dilatazione dei corpi. — Termometri. — Pirometri. — Fusione e sue leggi. — Calorico di fusione. — Solidificazione. — Miscugli frigorifici.
11. Evaporazione. — Tensione dei vapori acquei alle varie tempe-

rature, e metodi per determinarla. — Mescolanza di vapori e di gas. — Liquefazione dei vapori e dei gas. — Ebollizione e sue leggi. — Calorico di vaporizzazione — Pentola di Papin. — Stato sferoidale. — Densità dei vapori.

Igrometria. — Igrometri. — Psicometro. — Utilità ed uso di questi strumenti.

12. Fenomeni dovuti alla pressione atmosferica e al calore. — Distribuzione del calore alla superficie della terra. — Calore centrale. — Correnti marine e atmosferiche. — Venti. — Cicloni. — Meteore acquee.

Conduttività termica. — Calorico specifico dei corpi. — Legge d Dulong e Petit. i

Potere calorifico dei vari combustibili. — Cenno sulla teoria meccanica del calore. — Cenno sulle macchine a vapore.

13. Magnetismo. — Azione reciproca delle calamite. — Magnetizzazione artificiale. — Declinazione e inclinazione magnetica. — Bussole di declinazione e d'inclinazione. — Variazioni della declinazione magnetica. — Bussola terrestre. — Bussola nautica.

14. Elettrologia. — Fenomeni fondamentali. — Ipotesi dei due fluidi. — Leggi delle attrazioni e delle ripulsioni elettriche. — Induzione elettrostatica. — Elettrometri. — Macchine elettriche. — Condensatori. — Effetti della scarica elettrica. — Elettricità atmosferica. — Parafulmini. — Uragano. — Grandine. — Trombe. — Aurore polari.

15. Pila di Volta. — Corrente elettrica. — Pile più usate. — Pila termo-elettrica. — Galvanometri. — Leggi di Ohm e di Ioule. — Cenno sulle grandezze elettriche. — Intensità. — Forza elettro-motrice. — Resistenza.

16. Elettrodinamica. — Azione reciproca delle correnti. — Azione mutua delle correnti e della calamita. — Solenoidi. — Azione delle correnti delle calamite e della terra sui solenoidi. — Ipotesi d'Ampère sul magnetismo. — Elettro-magneti. — Cenno sui telegrafi e sui motori elettro magnetici.

17. Effetti della corrente elettrica. — Cenno sull'illuminazione elettrica. — Elettrolisi.

Induzione elettro-dinamica. — Apparati fondati sull'induzione elettrodinamica. — Cenno sulle macchine magneto-elettriche e dinamo-elettriche.

18. Acustica. — Origine e propagazione del suono. — Intensità del suono. — Velocità del suono nei vari mezzi. — Riflessione del suono. — Eco. — Leggi delle vibrazioni delle corde sonore e delle lamine elastiche. — Tubi sonori. — Telefono, microfono, fonografo.

19. Ottica. — Propagazione e velocità della luce. — Intensità della luce. — Riflessione della luce. — Specchi piani e sferici. — Rifrazione della luce e sue leggi. — Indice di rifrazione. — Angolo limite. — Miraggio. — Rifrazione atmosferica.

20. Lenti. — Teoria delle lenti. — Spettro solare. — Cenno sull'analisi spettrale. — Occhio. — Meccanismo della visione. — Occhiali. — Strumenti d'ottica. — Cenni sulla fotografia. — Cenni sulla doppia rifrazione e sulla polarizzazione della luce. — Interferenze luminose. — Meteore luminose.

CHIMICA.

1. Corpi semplici. — Corpi composti. — Combinazioni chimiche. — Metalli e metalloidi. — Idrogeno, ossigeno, combustione, fiamma.

2. Acqua. — Stato sferoidale. — Acque potabili. — Acque per la alimentazione delle caldaie. — Incrostazioni, effetti e rimedi preventivi.

3. Legge delle proporzioni definite. — Legge dei volumi. — Ipotesi di Avogadro. — Pesi molecolari e pesi atomici. — Acqua ossigenata. — Ozono.

4. Cloro. — Acido cloridrico. — Acidi, basi e sali. — Acidi ossigenati del cloro. — Legge delle proporzioni multiple. — Acido ipocloroso. — Acido clorico, inneschi ad acido clorico. — Bromo. — Iodio. — Legge di Dulong e Petit. — Fluore. — Acido fluoridrico.

5. Solfo. — Idrogeno solforato. — Anidride solforosa. — Anidride solforica. — Acido solforico. — Acido solforico fumante.

6. Azoto. — Aria atmosferica. — Ammoniaca. — Protossido d'azoto. — Biossido d'azoto. — Perossido d'azoto. — Acido azotico. — Acqua regia.

7. Fosforo. — Idrogeno fosforato. — Acido fosforico. — Arsenico. — Idrogeno arsenicato. — Anidride arseniosa. — Solfuri di arsenico. — Antimonio. — Idrogeno antimoniato. — Solfuro d'antimonio. — Bismuto.

8. Boro — Acido borico. — Carbonio. — Diamante. — Grafite. — Carboni minerali. — Carboni artificiali. — Proprietà fisiche e chimiche del carbone.

9. Ossido di carbonio. — Anidride carbonica. — Solfuro di carbonio. — Silicio. — Silice. — Stagno, ossidi, cloruri e solfuri di stagno. — Classificazione dei metalloidi. — Atomicità.

10. — Metalloidi e metalli. — Classificazione dei metalli. — Leghe. — Sali, nomenclatura dei sali. — Proprietà dei sali. — Azione dell'acqua sui sali. — Solubilità. — Cristallizzazione. — Cristallografia. — Isomorfismo.

11. Potassio, suoi principali composti. — Polvere pirica, materie prime occorrenti alla sua preparazione, loro scelta. — Densità gravimetrica, determinazione delle feccie, delle dimensioni dei grani, della igroscopicità — Analisi chimica della polvere. — Polvere a base di clorato di potassio.

12. Sodio, suoi principali composti. — Teoria dell'ammonio. — Sali d'ammonio. — Argento, suoi sali.

13. Calcio. — Ossido di calcio, malte, cementi, gesso. — Ipoclorito di calcio. — Bario. — Stronzio. — Piombo. — Magnesio. — Zinco.

14. Rame. — Stagnatura del rame, principali composti di rame. — Mercurio e composti. — Ferro, sua mettallurgia. — Ghisa. — Acciaio. — Mezzi per prevenire l'ossidazione del ferro. — Composti del ferro.

15. Manganese. — Cromo. — Cobalto. — Nichelio e composti più importanti — Alluminio e composti. — Feldispati, argille, terraglie, porcellane. — Oro, sue leghe. — Doratura. — Platino.

16. Nozioni generali sui composti organici. Analisi elementari. — Generalità sugli idrocarburi. — Isomeria. — Funzioni dei composti organici.

17. Idrocarburi saturi. — Cloruri. — Bromuri. — Ioduri. — Alcool. — Acidi. — Eteri composti. — Aldeidi — Acetoni. — Amidi. — Ammoniache composte. — Combinazioni del cianogeno. — Cianogeno. — Acido prussico.

18 Combinazioni metiliche. — Gas delle paludi. — Alcool metilico. — Cloroformio. — Iodoformio — Cianuro di metile. — Azotato di metile. — Fulminati.

19. Combinazioni etiliche. — Alcool etilico. — Fermentazione alcoolica — Fermentazione acetica. — Acido acetico. — Alcool poliatomici. — Glicerina. — Nitroglicerina. — Dinamite. — Corpi grassi naturali. — Candele. — Saponi. — Saponificazione.

20. Materie zuccherine ed amilacee. — Cellulosio. — Fulmicotone. — Benzina — Dinitrobenzina. — Fenolo. — Acido picrico. — Picrati. — Materie albuminoidi. — Putrefazione.

Modello dell'atto legale di sottomissione citato dall'art. 7.

Mediante la presente scrittura da valere come atto pubblico io sottoscritto . . . .
domiciliato . . . . Via . . . . N° . . .
mi obbligo personalmente, a tenore dei Regolamenti della R. Accademia navale, a pagare pel giovane . . . .
all'atto della sua ammissione nell'Accademia stessa, l'importo degli oggetti di corredo, che saranno a lui provveduti come dalla tabella annessa alla notificazione ministeriale in data 1° marzo.

Mi obbligo pure a pagare anticipatamente l'importo del sestante in lire 250 non che tutte le altre spese minute, che volta per volta mi saranno indicate dall'amministrazione di quell'Istituto.

N. B. *Quest'atto sarà disteso in carta bollata e la firma sarà debitamente autenticata da regio notaio, col Visto del Presidente del Tribunale civile e correzionale del Circondario.*

TABELLA *del corredo per gli allievi della 5ª classe.*
(Ammissione straordinaria).

1	Soprabito panno per casa	L.	32 —
1	Id. panno per uscita	»	50 —
1 paio	Calzoni panno per uscita	»	25 —

1		Veste di panno per uscita	L.	40 —
1		Sottoveste id	»	9 50
2	paia	Calzoni panno per casa	»	31 —
1		Cappello paglia	»	2 —
3	paia	Calzoni olona	»	19 80
2		Cravatte seta	»	2 50
10		Camicie tela di lino	»	41 —
4		Camicie per l'uscita	»	26 80
2		Camicie di cotonina	»	17 —
24		Fazzoletti di tela	»	18 —
6	paia	Mutande	»	18 90
1	paio	Mutandine da bagno	»	1 40
10		Asciugamani	»	13 50
2		Asciugatoi	»	12 60
6		Lenzuola	»	60 —
4		Fodere per guanciali	»	7 40
8		Tovaglioli di tela	»	7 20
2		Coperte di lana	»	31 —
1		Coperta di cotone	»	8 50
1		Pugnale con cinturino	»	30 —
2	paia	Stivalini neri con elastico	»	18 —
3	paia	Scarpe di pelle naturale	»	18 —
1		Cassa di legno	»	20 —
12	paia	Calzoni di cotone	»	10 80
2	»	Guanti di pelle bianca	»	4 60
2	»	Guanti di filo bianco	»	3 80
2		Maglie lana bleu	»	24 50
1		Berretto panno con trofeo per uscita	»	12 15
1		» alla marinara	»	5 40
		Oggetti di toilette	»	8 85
1		Cinghia lana bleu per calzoni	»	2 40
2	paia	Maniche lana bleu	»	7 50
1		Ancore di lana rossa con corona	»	1 20
1	paia	Uose di olona	»	3 —
1		Numero di matricola per berretto d'uscita	»	— 20
1		Borsellino per moneta	»	2 —
1		Porta biglietti	»	2 50
3		Totale	L.	650 —

MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministero della Guerra ha determinato di instituire due posti di condotte medico-chirurgiche nella colonia di Massaua, ed a questo fine apre un concorso per titoli con le seguenti condizioni:

I. L'assegno stabilito per tali posti è di lire 600 mensili per ciascuno, oltre l'alloggio gratuito.

II. I titolari avranno altresì diritto ad una razione giornaliera di foraggio, se a loro spese si provvederanno di cavalcatura.

III. Avranno inoltre diritto al trasporto gratuito per sè e per la propria famiglia dal loro luogo di domicilio nel Regno o da un porto del Mediterraneo o da Suez a Massaua, e viceversa, dopo che avranno soddisfatto l'obbligo di servizio.

IV. La durata obbligatoria del servizio sarà di un anno, potendo anche rinnovarsi tre mesi prima della scadenza dietro domanda dei titolari, presentata al Comandante superiore in Africa, ed approvata dal Ministero.

V. Se i nominati non potessero per qualsiasi causa propria compiere l'anno obbligatorio di servizio o dovessero esserne dispensati per altro motivo, il Ministero si riserba di provvedere secondo i casi.

VI Gli obblighi inerenti a tali posti sono i seguenti:

1. assumere la direzione e prestare servizio all'Ospedale civile, od al sifilicomio di Massaua;

2. prestare le cure professionali gratuite, compresa la vaccinazione, a tutti gl'italiani poveri non militari della colonia ed agli indigeni poveri;

3. ottemperare alle richieste che eventualmente potessero essere fatte di servizio medico-chirurgico dal Comando superiore;

4). avere stabile residenza in Massaua e non potere allontanarsene, anche temporaneamente, senza il consenso della predetta autorità militare.

VII. La distribuzione del servizio sarà fatta dal comandante, coadiuvato dal medico direttore del servizio sanitario militare.

VIII. Per essere ammessi al concorso occorre:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'età non maggiore di 43 anni;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica;

d) avere conseguita la laurea in medicina e chirurgia in una delle Regie università del Regno.

I concorrenti alle nomine di cui si tratta dovranno far pervenire al Ministero della Guerra non più tardi del 15 maggio venturo la domanda in carta bollata da lire una, indicante il casato, nome, filiazione e recapito domiciliare, corredata dai documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale della doppia laurea e patenti originali di libero esercizio della medicina e chirurgia, se l'aspirante è allievo di quelle Università in cui questi ultimi documenti sono prescritti come prova di aver compiuto il corso di perfezionamento·

c) certificato della situazione di famiglia rilasciata dall'autorità municipale.

d) certificato di buona condotta;

e) tutti quei documenti che l'aspirante crederà utili a testimoniare i servizi prestati e l'abilità professionale.

X. Qualora l'aspirante dimostrasse di aver conoscenza della lingua araba, a pari condizioni con altri concorrenti, avrà diritto alla preferenza.

XI. Il risultato del concorso sarà a suo tempo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; i due medici però che conseguiranno a nomina riceveranno personale partecipazione da questo Ministero e dovranno partire per la loro destinazione non più tardi di 20 giorni dopo la partecipazione ricevuta.

(*Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso*). 3

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica 22 aprile 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 3.

CORSI L., segretario, legge il verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Comunicasi un elenco di registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina di marzo.

Comunicasi poi un messaggio del presidente della Camera dei deputati che invia al Senato un progetto di legge relativo alla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, chiede l'urgenza per questo progetto di legge e che sia mandato agli uffizi.

Queste domande sono accolte.

Presentazione di progetti di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta i seguenti progetti di legge:

Autorizzazione ad alcune provincie di eccedere per l'esercizio 1888 la sovraimposta dei centesimi addizionali;

E due progetti di legge per la concessione della naturalità italiana al signor Stefano Thürr ed al signor Edoardo Mayer.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta i seguenti disegni di legge:

Approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato e del fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1886-87;

Autorizzazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 del Ministero della marina;

Stato di previsione della spesa del ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1888-89;

Convalidazione del Regio decreto 25 dicembre 1887 riguardo alle industrie ammesse al beneficio dello sgravio sulla tassa sugli spiriti.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE comunica il seguente telegramma inviato alla presidenza dal senatore Del Giudice:

« *Eccellentissima Presidenza Senato - Roma.*

« Imposto in piego raccomandato mie dimissioni.

« DEL GIUDICE. »

Comunica poi la lettera dello stesso senatore, che contiene la motivazione delle sue dimissioni.

CAMBRAY-DIGNY crede che l'articolo 37 dello Statuto, del quale articolo l'oratore dà lettura, che assoggetta i senatori imputati di reati alla speciale giurisdizione del Senato, costituisca bensì un privilegio per l'intero corpo del Senato, ma non per i singoli senatori. Lo Statuto ha voluto con questa prerogativa dare al paese una garanzia della illibata condotta dei membri della Camera vitalizia. Ritiene che non competa ad un senatore di sottrarsi all'Alta Corte inviando le sue dimissioni, massime quando è già fissato il giorno della convocazione dell'Alta Corte.

Prega il Senato ed il suo presidente di non prendere atto delle dimissioni offerte dal senatore Del Giudice, e ciò in omaggio alla giustizia e per riguardo alla stessa dignità del Senato. Quante volte tuttavia si credesse di prendere atto delle dimissioni del senatore Del Giudice, l'oratore si riserva di svolgere e di sostenere in altra circostanza che queste dimissioni non bastano a sottrarre il senatore Del Giudice alla giurisdizione del Senato.

PRESIDENTE. Prima che si impegni una discussione sulla opinione espressa dal senatore Digny, crede di dar lettura dell'art. 95 del Regolamento, che concerne il diritto di ciascun senatore di dare le sue dimissioni. Legge il testo dell'articolo. Accenna poi ai precedenti del Senato in casi analoghi a quello di cui trattasi riguardo al senatore Del Giudice. I casi precedenti si riferiscono ai senatori Satriano e Genuardi, i quali rassegnarono le dimissioni a processo aperto e quando già era fissata la convocazione dell'Alta Corte, come è precisamente il caso del senatore Del Giudice. In entrambi gli accennati casi il Senato udì le domande di dimissioni e ne prese atto senza che si facesse, intorno a tali domande, qualsiasi discussione.

MAJORANA-CALATABIANO riconosce nel Senato il diritto di non prendere atto delle dimissioni di un senatore.

Risponde alle argomentazioni del senatore Cambray-Digny.

Fa osservare che nè lo Statuto, nè il Regolamento stabiliscono alcuna condizione sul tempo e sul modo di presentare le dimissioni. Pertanto, se la legge non distingue, non è lecito al Senato di distinguere.

Afferma che il diritto ed il dovere di essere giudicato dall'Alta Corte spetta al senatore finchè non si spoglia di tale sua qualità.

Dimostra che l'accettare le offerte dimissioni non pregiudica menomamente la giustizia, nè le prerogative del Senato.

Conchiude sostenendo che il Senato debba prendere atto senz'altro delle dimissioni del senatore Del Giudice.

MIRAGLIA dà alcune spiegazioni in ordine alla procedura fattasi contro il senatore Satriano della quale ebbe l'istruttoria.

Il senatore Satriano era accusato di crimine e quando la sezione d'accusa già aveva rinviato l'accusato all'Alta Corte di Giustizia, l'accusato diede le sue dimissioni e il compianto conte Serra, già presidente del Senato, nel darne comunicazione in pubblica seduta, affrettatamente ne prese atto.

Nondimeno l'Alta Corte di giustizia fu riunita ed ebbe luogo una vivace e profonda discussione sulla quistione di vedere se, malgrado si fosse preso atto delle dimissioni date dal Satriano, dovesse questi essere giudicato dall'Alta Corte di giustizia od invece dovesse essere rinviato ai giudici ordinari. Fu accolto quest'ultimo divisamento, anche per la considerazione di non involgere nel giudizio dell'Alta Corte gli accusati di complicità col senatore Satriano che non erano senatori.

L'oratore conclude sostenendo che per la presa di atto della dimissione di un senatore rinviato all'Alta Corte di giustizia, non cessa la giurisdizione di questa; quindi opina che il Senato dovrebbe, come corpo politico, sospendere di prendere atto delle dimissioni presentate, fino a che l'Alta Corte non si pronunzi se di fronte alle dimissioni date debba il giudizio proseguirsi dalla Corte stessa o rinviarsi ai giudici ordinari.

ERRANTE, dice che i precedenti, che hanno sempre grande valore, hanno un valore predominante per questo supremo Collegio.

Fa osservare che l'art. 95 del Regolamento stabilisce esplicitamente che, quando un senatore presenti le sue dimissioni, il presidente ne prenda atto.

Non contrasta il diritto al Senato di non prendere atto delle dimissioni di un senatore, ma ritiene che di tale diritto sia opportuno valersi solamente quando motivi speciali riguardanti le prerogative dell'assemblea lo consiglino.

Sostiene che nessun motivo speciale concorre per rifiutare di prendere atto delle dimissioni presentate dal senatore Del Giudice.

Quanto all'altra questione accennata dal senatore Cambray-Digny, dice che mandato dell'Alta Corte si è solamente di assolvere o condannare il senatore sottoposto al suo giudizio. Pertanto non crede che sia ufficio dell'Alta Corte il risolvere la questione circa gli effetti delle dimissioni accolte dal Senato e ritiene che il giudizio circa il Del Giudice dovrà senz'altro essere deferito ai tribunali ordinari.

Conchiude sostenendo che il Senato farà atto prudente e corrispondente al suo desiderio, col prendere atto delle dimissioni del senatore Del Giudice.

CAMBRAY-DIGNY rispetta le opinioni degli onorevoli colleghi.

Prende atto della dichiarazione dell'onorevole Majorana che il Senato è in facoltà di accettare o di non accettare le dimissioni offerte dai suoi membri.

Non lo preoccupano i precedenti accennati dall'eccellentissimo presidente.

Continua a ritenere inopportuno l'accogliere le dimissioni del senatore Del Giudice.

Rinnova la riserva fatta di dimostrare in altra circostanza le conseguenze della accettazione di tali dimissioni.

Intanto propone che non si prenda atto delle medesime.

ERRANTE conferma che la lettera dell'articolo 95 del Regolamento lascerebbe pensare che spettasse al solo presidente il diritto di prendere atto delle dimissioni presentate da un senatore, ma conviene che la necessità di darne pubblica comunicazione al Senato porti implicitamente in questo il diritto di approvare o meno la presa di atto.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del senatore Digny che *non si prenda atto delle dimissioni* offerte dal senatore Del Giudice.

Il Senato non approva.

PRESIDENTE dichiara che allo stato delle cose s'intende che il Senato prende atto delle dimissioni offerte dal senatore Del Giudice. Annunzia poi che il 24 corrente l'Alta Corte di Giustizia si adunerà per deliberare sui provvedimenti che saranno del caso.

CANONICO crede che nella lettera del senatore Del Giudice sienvi alcune allusioni inaccettabili circa l'istruttoria del processo, e chiede che, se tali allusioni realmente esistono, nel prendere atto delle dimissioni, si respingano le allusioni stesse.

PRESIDENTE giudica che non sia della dignità del Senato di preoccuparsi delle eventuali allusioni che si contenessero nella lettera del senatore Del Giudice e prega il senatore Canonico di non insistere nella sua domanda.

CANONICO non insiste.

PRESIDENTE annunzia al Senato che domani avrà luogo seduta pubblica e ne legge l'ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 4 1|2.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 21 aprile 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

FORTUNATO, segretario, legge il processo verbale della seduta di eri, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge per il riordinamento dei tributi locali.

LACAVA, presidente della Commissione, esprime l'avviso della Commissione e suo, come relatore della legge comunale e provinciale, sull'ordine del giorno col quale si vorrebbero rimettere alla discussione di quest'ultimo disegno di legge i provvedimenti che si intendono prendere col disegno di legge che si discute.

Non crede che si possa conglobare una cosa e l'altra. Si tratta di principii completamente distinti e che vanno studiati con criterii diversi. E' quindi conveniente contentarsi ora del riordinamento dei tributi, riserbando alla legge comunale e provinciale il riordinamento amministrativo. Prega quindi l'onorevole Florenzano di ritirare il suo ordine del giorno.

FAGIUOLI, relatore, esaminando gli argomenti e le proposte recati innanzi in questa discussione, dichiara che la Commissione potrebbe accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Plebano; consentendo pur essa nella necessità di riforme vere nelle finanze locali e nel carattere di semplice provvedimento parziale che ha il disegno di legge in discussione; essa si rimette per altro al Governo per l'accettazione di quell'ordine del giorno.

E dopo essersi unito alle cose dette dall'onorevole Lacava, per pregare l'onorevole Florenzano di ritirare il suo ordine del giorno sospensivo, riconosce il fondamento dell'altro ordine del giorno svolto ieri dall'onorevole Tegas per una più equa ripartizione degli oneri provinciali; ma ritiene che nel momento attuale non sarebbe opportuno perturbare le amministrazioni locali aggiungendo ai comuni l'onere di un *ratizzo* per la provincia; mentre nessun'altra via si presenterebbe per risolvere il quesito posto dall'onorevole Tegas.

Tuttavia la Commissione non ha precluso nè preclude l'adito all'adozione di questo sistema, ove la Camera trovi di accoglierlo; ma anche senza di ciò, il disegno di legge presente non pregiudica per nulla la questione, la quale potrebbe formare argomento di un separato disegno di legge.

Non può nemmeno accettare la proposta dell'onorevole Salandra, secondata dall'onorevole Sonnino, di ammettere soltanto le disposizioni che modificano le leggi vigenti sul dazio di consumo; perchè tale proposta presuppone la possibilità di una radicale trasformazione del sistema tributario, possibilità che non è ora ammissibile. Ma non perchè non si immuta la base del sistema tributario attuale si possono ritenere inutili tutti i miglioramenti del sistema stesso; miglioramenti che non precludono la via ad una riforma sostanziale.

La Commissione per altro acconsente al desiderio espresso dall'onorevole Salandra, di ritornare al disegno di legge ministeriale per quanto concerne la tassa sul bestiame.

Rispondendo all'onorevole Sonnino, nota che la persuasione della inefficacia delle nuove tasse sul gas e sui teatri non può avere per conseguenza la reiezione del disegno di legge; come non può avere questa conseguenza il carattere reale o personale che si voglia attribuire alla tassa sul valore locativo ed a quella di famiglia, entrambe tasse di godimento che convengono, ad avviso della Commissione, alle amministrazioni locali.

La Commissione pertanto conclude con l'accettare l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Sprovieri.

Comprende che molte speranze rimangono deluse dal presente disegno di legge; ma osserva che non si può improvvisamente ed in questo momento innovare radicalmente il sistema in vigore. In attesa del momento opportuno, crede che si possano frattanto accettare i benefici, per quanto tenui, che si contengono nel disegno di legge sul quale invoca il voto favorevole della Camera (Bene!).

MAGLIANI, ministro delle finanze, risponde all'onorevole Coccapieller che questo disegno di legge concerne disposizioni generali a tutti i comuni del regno; e che se quelli dei quali egli ebbe ad interessarsi si trovano in condizioni speciali, occorre che si rivolga alle autorità tutorie competenti.

All'onorevole Vigoni dice che questa legge mira a preparare ai comuni migliori condizioni finanziarie per quando sarà compiuto il catasto, e a limitar loro la facoltà di sovrimporre; e crede che il duplice scopo si possa raggiungere.

Agli onorevoli Tegas, Sonnino, Salandra ed altri risponde che la legge, mentre tutela efficacemente la proprietà colle disposizioni dell'articolo 3, riesce anche a frenare le imposte sui consumi con quelle dell'articolo 30 che dichiara all'onorevole Ferrari di mantenere.

L'onorevole ministro si augura grandi risultati dalla tassa sul valore locativo che crede debba sostituirsi alla tassa di famiglia; e difende le disposizioni della legge relative al consolidamento del dazio consumo da cui trarranno vantaggio i grandi e i piccoli comuni, alla tassa sul gaz, sui teatri, ecc. Certamente non crede che questa legge scioglierà interamente il problema; non è che un primo passo verso una grande riforma che non si compie in una volta sola.

Non accetta gli ordini del giorno degli onorevoli Florenzano, Salandra e Tegas. È d'accordo nel concetto contenuto nella proposta dell'onorevole Plebano, ma non può accettarla per la forma con cui è espressa. Accetta, invece, l'ordine del giorno dell'onorevole Sprovieri, e quello dell'onorevole Franchetti.

AMADEI presenta la relazione sul trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna.

PLEBANO, FLORENZANO, SALANDRA, prendono atto delle dichiarazioni del ministro, e ritirano i loro ordini del giorno.

TEGAS mantiene il suo.

(Messo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Tegas è respinto; è approvato quello dell'onorevole Franchetti. É pure approvato l'articolo 1).

LUPORINI all'articolo secondo propone una semplice modificazione di forma.

FAGIUOLI, relatore, consente.

(Si approva, modificato, l'articolo 2).

LUPORINI all'articolo terzo propone che al n. 3 si dica: centesimi addizionali sui dazi *di consumo* governativi.

SALANDRA si unisce all'emendamento presentato dall'onorevole Ferraris; e propone che, dopo questo articolo che si discute, sia ripristinato il quinto articolo del disegno della Commissione.

BONFADINI crede che l'onorevole ministro non conosca con precisione le condizioni dei comuni rurali, dove le teorie economiche non hanno valore, e dove la differenza fra consumo e proprietà non comprende.

L'oratore dimostra come i comuni, obbligati a tante spese, non possano sostenerne il carico, e prega il Governo di provvedere alle condizioni di quei comuni che, senza avere spese facoltative, sono obbligati a eccedere quattro, cinque volte il limite imponibile, soltanto per le spese obbligatorie.

CRISPI, presidente del Consiglio, riconosce fondata l'osservazione dell'onorevole Bonfadini. È questa una dolorosa condizione che è la risultanza dell'attuale sistema tributario Il Governo intende la giustizia e l'opportunità di ovviare all'inconveniente che l'onorevole Bonfadini ha accennato; e vi si provvederà col determinare la materia imponibile riservata ai comuni.

Ma il problema è di difficile soluzione; il Ministero lo studierà con amore, e spera che la Camera lo aiuterà a risolverlo.

BONFADINI ringrazia l'onorevole presidente del Consiglio della sua dichiarazione, e spera di vederla coronata da successo.

CRISPI, presidente del Consiglio, aggiunge che sarà necessario sgravare i comuni dalle spese per l'istruzione; (Bene! Bravo!) ma che le condizioni del bilancio non permettono ora questa riforma.

GIANOLIO svolge il seguente emendamento firmato anche dall'onorevole Badini:

« I comuni non possono esercitare la facoltà di sovrimporre se non dopo che abbiamo applicato la tassa di esercizio e rivendita.

« Essi non potranno chiedere di essere autorizzati a superare il limite massimo della sovrimposta fissata dalla legge 1 marzo 1886, n. 3682 se non dopo avere applicata la tassa sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia, nonchè il dazio consumo, e le altre tasse di cui nella presente legge. »

FERRARIS MAGGIORINO svolge il seguente emendamento: sostituire all'articolo proposto dalla Commissione quest'altro.

« Art. 3. I comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare la sovrimposta sui terreni e fabbricati, nè di alzare le tariffe dei dazi di consumo vigenti al momento nel quale la presente legge diventa esecutiva, se non dopo che abbiano applicate le imposte seguenti:

1. La tassa di esercizio e di rivendita

2. La tassa sul valore locativo, oppure la tassa di famiglia.

3. La tassa sulle vetture pubbliche e private e la tassa sul domestici.

« Agli effetti del presente articolo, l'applicazione delle tasse di cui ai numeri 1, 2 e 3 dev'essere fatta e mantenuta in misura tale che il loro provento complessivo uguagli almeno:

a) il 10 per cento delle entrate comunali derivanti dalla sovrimposta e dal dazio consumo nei comuni inferiori a 5000 abitanti;

b) il 20 per cento delle entrate comunali derivanti dalla sovrimposta e dal dazio consumo nei comuni superiori a 5000 abitanti. »

MARCORA svolge quest'altro emendamento:

« Aggiungere al primo capoverso dell'articolo 3 quanto segue:

« I comuni non possono esercitare la facoltà di aumentare la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati in corso a loro favore nel momento dell'attuazione della presente legge e oltre il limite massimo stabilito dall'articolo 50 e 52 della legge 1° marzo 1886, ecc. »

Lazzaro desidererebbe conoscere se il Ministero accetta che si approvasse l'articolo 30 così come era stato proposto nel disegno ministeriale anzichè come fu formulato dalla Commissione Critica le proposte della Commissione, che aggravano specialmente le classi più povere.

SONNINO combatte l'ultimo capoverso dell'articolo, giacchè crede sufficiente garanzia l'autorizzazione che il Governo deve concedere all'aumento della sovraimposta Prega perciò la Commisione di volerlo sopprimere.

PLEBANO fa osservare all'onorevole Lazzaro che l'articolo 3 della Commissione corrisponde all'articolo 4 del Governo, e quindi in questo articolo si trovano anche più accentuate quelle mende che l'onorevole Lazzaro ha creduto trovare nell'articolo 3 della Commissione

Combatte poi il concetto, secondo il quale non si concede facoltà ai comuni di chiedere l'aumento della sovrimposta se prima non abbiano esperimentato una quantità di tasse, delle quali la maggior parte non renderà nulla. Prega quindi la Commissione ed il Ministero di volere trovare un temperamento, e dichiara che accetterebbe l'emendamento dell'onorevole Gianolio, se in esso il proponente facesse una modificazione analoga.

FAGIUOLI relatore, spiega il concetto della Commissione, la quale non vorrebbe già costringere i comuni ad applicare nuove imposte qualora essi non aumentino le spese, ma soltanto, se il bisogno di nuove risorse si fa sentire, vorrebbe che prima di aumentare la sovrimposta sui beni stabili si sperimentassero i nuovi mezzi di entrate, che sono nella legge indicati.

Accetta poi la prima parte dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Maggiorino Ferraris

Prega l'onorevole Marcora di ritirare il suo emendamento poichè il dubbio da lui sollevato egli ha cercato coi suoi schiarimenti di dissipare.

Non accetta gli emendamenti degli onorevoli Gianolio e Sonnino.

BUTTINI fa alcune osservazioni intorno agli inconvenienti che nascerebbero, qualora si adottasse, come ha proposto il relatore, la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Ferraris.

GROSSI fa alcuni appunti alla proposta Ferraris nella parte accettata dalla Commissione, e la trova eccessiva e pericolosa. Invece di accrescere l'autonomia dei comuni, così si mettono ogni giorno più sotto tutela.

LAZZARO propone che dall'articolo terzo sia eliminato il n. 3.

PRINETTI osserva che accolto l'emendamento Ferraris si rende necessaria in quasi tutti i comuni l'applicazione della tassa di famiglia; la più odiosa, quella che più grava sui meno abbienti.

BENEDINI si associa alle osservazioni fatte dall'onorevole Buttini e prega l'onorevole Ferraris e la Commissione di non insistere nella loro proposta.

MAGLIANI, ministro delle finanze, accetta la prima parte dell'aggiunta dell'onorevole Ferraris e risponde agli appunti che vi hanno fatto i precedenti oratori. Però, poichè gli sembra necessario che questo articolo sia coordinato con l'articolo 5, domanda che questo articolo sia rimandato alla Commissione.

FAGIUOLI, relatore, consente.

PRINETTI, SONNINO e MARCORA, poichè si è deciso di rimandare l'articolo, si riservano di parlare quando saranno note le nuove deliberazioni della Commissione.

GIANOLIO ritira il suo emendamento.

LUCCHINI GIOVANNI, sospeso l'articolo 3, non intende come si possa continuare nell'esame della legge.

FAGIUOLI, relatore, riconosce anch'egli la convenienza di rimandare il seguito della discussione.

MAGLIANI, ministro delle finanze, è d'avviso che l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Salandra sia intanto tenuto sospeso e si passi a discutere l'articolo 4 della Commissione.

SALANDRA crede che la Commissione dovrebbe riferire anche sulla sua aggiunta

FAGIUOLI, relatore, non è d'accordo col ministro non potendosi discutere l'articolo 4, mentre è in sospeso l'articolo 3 coll'aggiunta dell'onorevole Ferraris.

PRESIDENTE Il seguito di questa discussione è rimandato a lunedì.

Comunicazione di domande d'interpellanza.

PRESIDENTE comunica le seguenti interpellanze:

Una dell'onorevole Cavallotti al ministro dell'interno così concepita:

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui seguenti punti:

1° Se e quando crede procedere a una revisione del personale superiore dell'amministrazione provinciale.

2° Quando crede poter dichiarare chiusa la liquidazione dell'eredità del passato e dar principio dell'opera promessa a Torino: ossia sull'ordine dei lavori parlamentari e rimedii della presente atonia.

3° Come intende lo spirito e la forma dei rapporti fra Governo e deputati, anche in ordine al diritto d'interpellanza: e lo spirito e le funzioni del regime parlamentare. »

L'altra dell'onorevole Bovio al ministro degli affari esteri.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli affari esteri sulle nostre relazioni estere specialmente con le potenze centrali e con la Francia. »

MAGLIANI, ministro delle finanze, comunicherà al presidente del Consiglio queste interpellanze.

La seduta termina alle 6.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 22. — E' arrivato il *Bosforo* con il primo riparto delle truppe, che rimpatriano, comandato dal maggiore Boretti.

Le truppe furono ricevute dal generale di Divisione, dalla musica e da una grandissima folla plaudente.

PORTO SAID, 21. — Proveniente da Massaua è qui giunto il piroscafo *Archimede*, della N. G. I, e proseguì per Napoli.

NAPOLI, 22. — Le condizioni sanitarie delle truppe rimpatriate sono ottime.

Sei compagnie sono sbarcate e si sono spiegate in battaglia sul Molo militare, in tenuta perfetta. Quindi sono sfilate, con musica in testa, davanti al generale

I pochi malati furono trasportati all'ospedale sui carri dell'ambulanza.

MASSAUA, 22, ore 12 pom. — Stamane partito *Scrivia* con a bordo il comando e 3 compagnie del 6° battaglione (16 ufficiali, 418 soldati, 38 quadrupedi) il colonnello Sitzia, i capitani Mariani, Congute, Canterano e Mazani; i tenenti Pertusati, Grilli, 23 soldati malati, 7 isolati, 9 sott'ufficiali ammessi alle scuole di Modena e di Parma; 14 borghesi.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 21 aprile 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	96 90 f. c.
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 92 1/2	96 92 1/2	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	478 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	450 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	467 25
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	792 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	626 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	575
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	260 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	1410 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	»	—	—	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888.	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1130
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	265
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	215 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	300 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0. Emissione 1887	»	500	500	»	»	300 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	100 82 1/2
	Parigi	chèques	»	»	101 »
2	Londra	90 g.	»	»	25 41
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione . . . . 27 aprile
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Az. Banca Romana 1180, 1179, 1178, fine corr.
Az. Banca di Roma 663, 669, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2010, 2012, 2015, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1132, 1133, 1129, 1126, 1130, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 20 aprile 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 137.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 967.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 312.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 61 020.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.